



COMUNE DI CASTELLI

Provincia di Teramo

Tel. 0861/979142. Fax. 0861/979225

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32

Seduta del 29-06-2021

Oggetto	DETERMINAZIONE COSTI PROCEDIMENTALI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.
---------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:50, in seguito a convocazione disposta nei modi e forma di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Seca Rinaldo	SINDACO	Presente
PETRILLI ANDREA FRANCO	VICE SINDACO	Presente
AMICONE GIULIANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Vice Segretario dott. PALUMBI VINCENZO. ai sensi dell'Art. 16 ter del D.L. 162/2019 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Seca Rinaldo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio interessato
Seca Rinaldo

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio interessato
DI CLAUDIO GIOVANNI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: "...alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ..omissis.. ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/1981, in merito ai verbali di accertamento legati alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982 recante "Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1 del citato D. Lgs. n. 285/1992, stabilisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento;
- che il comma 4, dello citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge 689/81 per le sanzioni amministrative diverse dal Codice della strada;
- che ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;
- che nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 che ammontano ad € 5,88 ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., mentre ammontano ad € 5,88 + 4,30 (costo raccomandata successiva), nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16-01-2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

Preso atto:

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della

contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

Considerato:

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso, l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/02/2008, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
- che Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvedono all'invio della CAN o della CAD applicando la nuova tariffa in vigore dal 10 giugno 2019 che prevede un costo forfettario di € 9,50 comprensivo del costo delle eventuali raccomandate CAD e CAN;
- che la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Preso atto che il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del codice della strada e dell'analogo art. 16 della Legge 689/1981;

Considerato che tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, eventuali bollettari/costo di acquisto e manutenzione di palmare per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e di software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni;

Tenuto conto che a tali costi si devono aggiungere quelli relativi agli abbonamenti e consultazione delle banche dati (P.R.A., ANCITEL, INI-PEC, ecc.), periodicamente aggiornati;

Preso atto che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato dal 10.06.2019 le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari e pertanto allo stato attuale le tariffe sono le seguenti: spese delle raccomandate A.G. fino a 20 grammi: € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);

Constatato che, alla luce della nuova normativa in materia di notificazione via PEC, risulta necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso le Banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, le spese relative al tentativo di notificazione dopo il primo, ecc.;

Rilevato dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive di accertamento e di procedimento per la notificazione con eventuali C.A.D. e C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

a) procedimento sanzionatorio Codice della Strada:

- costo del servizio stampa, imbustamento e postalizzazione, rendicontazione pagamenti, ecc.: € 3,00 I.V.A. compresa;
- spese postali atti giudiziari € 9,50 (comprehensive di CAN e CAD);
- costo forfettario materiale di consumo, costi di manutenzione ord. e str. apparecchiature e software, varie: € 6,00;

TOTALE EURO 19,00

b) procedimento sanzionatorio Legge 689/801:

- spese postali atti giudiziari (comprehensive di CAD e CAN) € 9,50;
- spese varie (stampati, bollettari, cartucce o toner per stampanti, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazioni,) euro 2,50;

TOTALE EURO 12,00

c) procedimento di notifica verbali a mezzo PEC (fuori campo di applicazione IVA) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, le spese di accertamento e procedimento;

- costo del servizio stampa, imbustamento e postalizzazione, rendicontazione pagamenti, ecc.: € 3,54 I.V.A. compresa;
- costo forfettario materiale di consumo, costi di manutenzione ord. e str. apparecchiature e software, varie: € 1,46

TOTALE EURO 5,00

Visto il D. Lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada ed in particolare l'art. 201 c. 4;

Visto la L. n. 689 del 24/11/1981 ed in particolare gli artt. 14 e 16;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di propria competenza, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili di Area;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;

Di determinare e stabilire forfettariamente la somma da applicare ad ogni singolo verbale conseguente all'accertamento di violazioni amministrative da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, accertamento e notifica, come di seguito indicato:

- Procedimento sanzionatorio Codice della strada euro 19,00,
- Procedimento sanzionatorio L. 689/81 euro 12,00;
- Procedimento notifica sanzioni al Cds e amministrative notificate a mezzo PEC-euro 5,00;

Di dare atto che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento e notifica relative ad ogni singolo verbale avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

↗ Di revocare ogni precedente atto assunto in merito;

↗ Di stabilire che la spesa dell'affrancatura della notifica postale e relativi eventuali C.A.D. e

↗ C.A.N. verrà automaticamente aggiornata con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale nel rispetto della percentuale d'incidenza di C.A.N. di cui alla presente deliberazione, senza ricorso ad ulteriore provvedimento in caso di aumenti disposti dall'organo governativo;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Locale di dare attuazione al presente atto e della responsabilità del procedimento amministrativo conseguente.

VISTA l'urgenza per le ragioni esposte in narrativa;

Con unanime votazione resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Vice Segretario Comunale
DOTT PALUMBI VINCENZO

IL SINDACO
Seca Rinaldo

Prot. n. _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
 - E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);

Castelli, li _____

Il Responsabile del Servizio

Seca Rinaldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;
 - E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)

Castelli, li _____

Il Vice Segretario

PALUMBI VINCENZO